

RICERCA E SVILUPPO PER INNOVARE LE MARCHES

**PR MARCHES FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.1 –
Intervento 1.1.1.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della Strategia
regionale per la specializzazione intelligente**

Obiettivi	Il bando intende sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche in forma collaborativa, finalizzati ad un effettivo trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie innovative nei processi produttivi. Verranno finanziati gli investimenti volti allo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo aventi un livello di maturità tecnologica avanzato ed in grado di apportare un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile, alla centralità e sicurezza della persona e all'inclusione sociale. Saranno inoltre incentivate la collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca e la valorizzazione professionale del capitale umano favorendo la nuova occupazione ed il welfare aziendale.
Destinatari	Micro, piccole, medie e grandi imprese ¹ in forma singola e aggregata
Presentazione della domanda e scadenza	Presentazione domande dalle ore 10:00 del 29 maggio 2023 e fino alle ore 13:00 del 24 luglio 2023
Dotazione finanziaria	Euro 45.000.000,00
Struttura regionale	Regione Marche – Settore Innovazione e Cooperazione internazionale
Responsabile del procedimento	Alberto Piastrellini
Tel.	071/8063623
PEC	regione.marche.innovazionericerca@emarche.it
Indirizzo mail	alberto.piastrellini@regione.marche.it
Link sito web	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione; http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei.

¹ Le Grandi Imprese possono beneficiare delle agevolazioni previste dal PR FESR solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se l'agevolazione si traduce in un aumento delle dimensioni del progetto così come previsto dall'Art. 6 del Regolamento di esenzione. L'effetto di incentivazione è verificato in fase di selezione dei progetti ammissibili attraverso i dati forniti dall'impresa in una dichiarazione e in una relazione, da presentare a corredo del progetto e contenente un'analisi dettagliata della fattibilità nonché la descrizione dell'effetto incrementale dell'agevolazione. La dichiarazione e la relazione devono essere presentati a pena di inammissibilità del progetto. La relazione da presentare a corredo del progetto dovrà contenere un'analisi dettagliata della fattibilità dello stesso in presenza e in assenza di aiuto nonché la descrizione dell'effetto incrementale dell'agevolazione. Nel caso in cui, in sede di valutazione, non risulta dimostrato l'effetto incentivazione il progetto non andrebbe ammesso a finanziamento. Per "aumento delle dimensioni" del progetto si intende l'aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti) e l'incremento del numero di persone assegnate alle attività previste.

1 Sommario

1	Finalità e risorse	4
1.1	Obiettivi	4
1.2	Dotazione finanziaria	4
2	Beneficiari e requisiti di ammissibilità	4
2.1	Beneficiari	4
2.2	Tipologia di procedura	4
2.3	Requisiti di ammissibilità	4
2.4	Effetto di incentivazione	6
3	Interventi e spese ammissibili	6
3.1	Progetti ammissibili	6
3.2	Massimali di investimento	8
3.3	Spese Ammissibili	8
3.4	Termini ammissibilità della spesa	9
3.5	Intensità dell'agevolazione	9
3.6	Divieto di cumulo	11
4	Modalità e termini presentazione della domanda	11
4.1	Modalità di presentazione della domanda	11
4.2	Termini di presentazione della domanda	11
4.3	Documentazione a corredo della domanda	11
4.4	Documentazione incompleta e integrativa	12
5	Istruttoria, criteri e modalità di valutazione	13
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	13
5.2	Criteri di selezione	13
5.3	Approvazione della graduatoria	15
5.4	Cause di non ammissione	16
6	Modalità di rendicontazione della spesa	16
6.1	Rendicontazione delle spese	16
6.2	Monitoraggio e gestione dei flussi di dati	16
6.3	Modalità di erogazione dell'aiuto	17
6.4	Antimafia	18
6.5	Fidejussione	18
7	Controlli, varianti e revoche	18
7.1	Controlli	18
7.2	Varianti	18
7.3	Proroghe	20
7.4	Sospensioni	20
7.5	Rinuncia	21
7.6	Revoche e procedimento	21
8	Obblighi del beneficiario	22
8.1	Obblighi in materia di visibilità e comunicazione	22
8.2	Obblighi connessi alla rendicontazione	23
8.3	Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	23
8.4	Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione	24
8.5	Rispetto della normativa	24
9	Pubblicità del bando	25
10	Disposizioni finali	25

10.1	Diritto di accesso.....	25
10.2	Procedure di ricorso	25
10.3	Trattamento dati personali	25
10.4	Disposizioni finali.....	26
11	Norme di rinvio.....	26
12	Appendici e allegati	26
APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI.....		28
APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE		29
APPENDICE A.3 - PRESCRIZIONI PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO		37

1 Finalità e risorse

1.1 Obiettivi

1. Il bando intende sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche in forma collaborativa, finalizzati ad un effettivo trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie innovative nei processi produttivi. Verranno finanziati gli investimenti volti allo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo aventi un livello di maturità tecnologica avanzata ed in grado di apportare un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile, alla centralità e sicurezza della persona e all'inclusione sociale. Saranno inoltre incentivate la collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca e la valorizzazione professionale del capitale umano favorendo la nuova occupazione ed il welfare aziendale.

2. Il bando è emanato ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2022, n. 2 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche" e viene gestito dal Settore "Innovazione e Cooperazione internazionale" della Regione Marche in attuazione dell'Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" del "Programma Regionale Marche FESR 2021-2027" (di seguito PR FESR MARCHE 2021-2027), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 8702 del 25/11/2022.

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando, in termini di contributo pubblico - dato dall'insieme delle quote FESR, Fondo di Rotazione ex L 183/87 e Regione - sono pari a 45.000.000,00 di euro di cui:

- a) 10.000.000,00 euro riservati ai progetti realizzati in forma singola (graduatoria 1);
- b) 35.000.000,00 euro riservati ai progetti realizzati in forma aggregata (graduatoria 2).

Il tasso di partecipazione del FESR al contributo pubblico è pari al 50%.

2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole, medie e grandi imprese, così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17. Giugno 2014², che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 108 e 109 del trattato.

2.2 Tipologia di procedura

La selezione delle domande di agevolazione avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

2.3 Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese, alla data di presentazione della domanda e di concessione del contributo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, oppure, in caso di liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure di regolazione dell'insolvenza ai sensi del D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14;

² Si sottolinea che, come specificato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 8321 del 10/10/2016, anche i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dal PR FESR, in quanto qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013.

- c) essere attive ed avere l'attività economica prevalente, come risultante dal certificato della Camera di Commercio³, non rientrante nei settori di attività esclusi dalla normativa comunitaria applicabile, così come indicato nell'Appendice A.1;
- d) avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio delle Marche; qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa beneficiaria non abbia ancora una sede ove realizzare l'investimento sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data della richiesta del primo pagamento del contributo;
- e) rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- f) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- g) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
- h) essere in regola con la normativa antimafia;
- i) essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- j) essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);
- k) disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria⁴. Per possedere tale requisito ciascun soggetto proponente deve soddisfare almeno una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$, o $OF/F < 8\%$ ⁵.

Le imprese aventi sede legale all'estero e prive di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, purché attestino il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando stesso secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

³ In caso di liberi professionisti l'attività economica dovrà risultare dal documento probatorio equivalente al certificato da allegare alla domanda di contributo.

⁴ Art. 73 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

⁵ La verifica verrà effettuata sui valori riportati nell'ultimo bilancio approvato e depositato dall'impresa prima della presentazione della domanda di contributo. Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori.

I valori presi in considerazione sono:

CN = capitale netto = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

2. Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- a) che si trovano nella condizione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (CE) 651/2014, articolo 2, par. 1 punto 18;
- b) che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
- c) che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81;
- d) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
- e) qualora sussistono con riferimento ai soggetti indicati nell’articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall’articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

3. Tutte le dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, così come modificato dall’art 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione impiegando uno specifico software per l’estrazione di almeno il 5% dei soggetti da sottoporre a controllo

2.4 Effetto di incentivazione

Le grandi Imprese possono beneficiare delle agevolazioni previste dal PR FESR solo se l’aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione⁶, ossia se l’agevolazione si traduce in un aumento delle dimensioni del progetto⁷, così come previsto dall’Art. 6 del Regolamento di esenzione.

3 Interventi e spese ammissibili

3.1 Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che prevedono la compresenza di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. I progetti devono risultare coerenti con gli ambiti di specializzazione produttiva e le traiettorie di innovazione emerse durante il processo di scoperta imprenditoriale della “Strategia regionale di specializzazione intelligente 2021-2027” indicati al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-per-Ricerca-e-Innovazione>. Inoltre, i progetti devono essere finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto/servizio o di processo aventi un

⁶ L’effetto di incentivazione è verificato in fase di selezione dei progetti ammissibili attraverso i dati forniti dall’impresa in una dichiarazione e in una relazione, da presentare a corredo del progetto e contenente un’analisi dettagliata della fattibilità nonché la descrizione dell’effetto incrementale dell’agevolazione. La dichiarazione e la relazione devono essere presentati a pena di inammissibilità del progetto. La relazione da presentare a corredo del progetto dovrà contenere un’analisi dettagliata della fattibilità dello stesso in presenza e in assenza di aiuto nonché la descrizione dell’effetto incrementale dell’agevolazione.

⁷ Per “aumento delle dimensioni” del progetto si intende l’aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti) e l’incremento del numero di persone assegnate alle attività previste.

livello di maturità tecnologica ⁸ avanzato pari ad almeno TRL 6: “Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante (o industriale)”⁹.

2. Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che risultino violare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), così come definito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027¹⁰.

3. I progetti devono essere realizzati dalle imprese in una delle seguenti modalità:

- a) in forma singola (solo per PMI);
- b) in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate¹¹ di cui almeno una micro o piccola impresa e ciascuna impresa sostiene almeno il 10 per cento e non oltre il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto¹². La collaborazione deve essere formalizzata attraverso la stipula di un Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di contratto di rete¹³, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo¹⁴, secondo le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3.

4. I progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni. In caso di partecipazione in forma aggregata, i progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e alla data di stipula e sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Per “avvio del progetto” si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento o la data di inizio delle attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima¹⁵. La data di avvio è quella indicata dall’impresa/impresa capofila nella comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

I progetti devono essere realizzati e conclusi entro 18 mesi successivi alla data di avvio.

Per “data di conclusione” si intende quella dell’ultimo titolo di spesa. Il progetto si intende realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni successivi.

⁸ “Livello di maturità tecnologica” o *technology readiness level (TRL)*: misura il grado di maturità tecnologica come definita dalla Commissione Europea nel Programma Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020 General Annexes – Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124).

⁹ Il progetto deve prevedere la realizzazione di un prototipo ingegneristico o di un prodotto pilota, attraverso cui si dimostrano i risultati della tecnologia in diversi ambienti ed ambiti rilevanti o industriali. Il prototipo o il prodotto pilota vengono sviluppati con l’obiettivo di confrontare i risultati dei test di laboratorio con quelli assunti nella fase iniziale della ricerca, al fine di ridurre i rischi ingegneristici.

¹⁰ Per quanto riguarda la valutazione degli effetti sull’ambiente il Rapporto Ambientale del PR FESR MARCHE 2021-2027 ha evidenziato che: “Le tipologie di azioni del OS 1.1 possono essere definite misure ‘soft’, poiché prevalentemente riguardano l’acquisto di servizi, forme di investimento focalizzate sul rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo nelle imprese ed enti di ricerca regionali. [...] Alla luce delle informazioni disponibili si desume che gli impatti potenziali siano limitati e comunque ad un livello inferiore rispetto alla soglia di attenzione”.

¹¹ Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i

¹² Art. 25, c. 6 lett.b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e succ. mod.

¹³ Artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010).

¹⁴ Artt. 3, 45 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.

¹⁵ I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto.

3.2 Massimali di investimento

Il costo complessivo dei progetti ammessi alle agevolazioni si distingue a seconda degli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente come di seguito indicato:

Ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente	Il costo complessivo del progetto dovrà essere:
1) Sistema casa e arredo Sistema moda e persona Meccanica ed Engineering Sistema agroalimentare Prodotti e servizi per la salute	a) superiore a 250.000,00 euro e fino ad un massimo di 800.000,00 euro per i progetti realizzati in forma singola; b) superiore a 900.000,00 euro e fino ad un massimo di 2.500.000,00 euro per i progetti realizzati in forma aggregata;
2) Prodotti e servizi per la cultura e l'educazione Economia dei servizi e del turismo	c) superiore a 100.000,00 euro e fino ad un massimo di 320.000,00 euro per i progetti realizzati in forma singola; d) superiore a 360.000,00 euro e fino ad un massimo di 1.000.000,00 euro per i progetti realizzati in forma aggregata;

3.3 Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo, determinate in base ai criteri stabiliti nell'Appendice A.2 e secondo una delle due opzioni scelta dalle imprese come di seguito indicato. Per entrambi le opzioni le spese dovranno essere inserite nel Piano di investimento, declinato per singole voci di spesa, tramite sistema informativo (<https://sigef.regione.marche.it>).

Opzione 1	Opzione 2
a) spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario in funzione delle ore effettivamente lavorate sul progetto, determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario", ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1); b) costi relativi a strumentazioni ed attrezzature nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, acquistate da soggetti terzi nel periodo di realizzazione dello stesso. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;	a) spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario in funzione delle ore effettivamente lavorate sul progetto, determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario", ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1); b) altre spese: quale somma delle spese di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'Opzione 1, calcolate con tasso forfettario fino al 40% della spesa del personale impegnato nella realizzazione del progetto, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

<p>c) costi per servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza) acquisiti ai fini del progetto da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;</p> <p>d) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto;</p> <p>e) spese generali (d'ufficio e amministrative¹⁶), quali costi indiretti calcolati con tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 54 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.</p>	
---	--

Non sono ammissibili:

- a) le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate all'impresa da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela);
- b) in caso di collaborazione effettiva, la fatturazione delle prestazioni tra imprese della stessa aggregazione oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese della stessa aggregazione.
- c) spese relative ad adeguamenti ad obblighi di legge;
- d) spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- e) spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo;
- f) spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- g) spese per amministratori, titolari o soci dell'impresa che non sono lavoratori dipendenti;
- h) spese per consulenze prestate da amministratori, titolari o soci dell'impresa beneficiaria;
- i) costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punto vendita, sviluppo piattaforma di vendita on line etc.);
- j) oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- k) spese per beni o materiali usati;
- l) spese inerenti beni acquisiti in leasing o a noleggio.

3.4 Termini ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili sono quelle sostenute (fa fede la data del titolo di spesa) a partire dalla data di avvio del progetto ed entro la data di conclusione dello stesso, fermo restando che dette spese possono essere pagate e quietanzate entro i successivi 60 giorni.

3.5 Intensità dell'agevolazione

1. L'agevolazione si sostanzia in un contributo in conto capitale alla spesa sostenuta dalle imprese per la realizzazione dei progetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm., secondo le intensità di seguito indicate:

¹⁶ Art. 4 Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014.

Dimensione impresa	Tipologia di partecipazione	Ricerca¹⁷ industriale	Sviluppo¹⁸ sperimentale
Micro e piccola	In forma aggregata (collaborazione effettiva con altre imprese)	75%	55%
	In forma singola	65%	40%
Media	In forma aggregata (collaborazione effettiva con altre imprese)	70%	45%
	In forma singola	55%	30%
Grande	In forma aggregata (collaborazione effettiva con altre imprese)	60%	35%

2. Le intensità di aiuto sono maggiorate fino ad un max del 5% di cui:

- a) 2% per le imprese che, entro la data di conclusione del progetto, adottino o abbiano adottato almeno tre iniziative rivolte al miglioramento del welfare aziendale che vadano oltre gli obblighi di legge¹⁹;
- b) 3% per le imprese che provvedono, entro la data di conclusione del progetto, ad almeno una nuova assunzione²⁰, tramite contratto²¹ a tempo indeterminato, di personale qualificato: ricercatori, dottorati, laureati (laurea magistrale o triennale), apprendisti in alta formazione e ricerca²² e tecnici qualificati.

¹⁷ Art. 2, c. 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e succ.mod.: «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche».

¹⁸ Art. 2, c. 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e succ. mod.: «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

¹⁹ Alla relazione finale dell'ultimo stato di avanzamento lavori dovrà essere allegata copia dell'accordo sindacale di secondo livello o dell'accordo aziendale.

²⁰ Non sono considerate nuove assunzioni gli eventuali trasferimenti di lavoratori da altra sede presso le sedi della Regione Marche effettuate dall'impresa beneficiaria e/o da imprese ad essa collegate, come definite ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, Allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. Nei casi di sostituzione del lavoratore riconducibili a giustificato motivo oggettivo (quali: dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa) la maggiorazione viene mantenuta solo se l'impresa provvede alla sua sostituzione con un nuovo lavoratore aventi le medesime caratteristiche.

²¹ Alla relazione finale dell'ultimo stato di avanzamento lavori dovrà essere allegata la copia del contratto di lavoro.

²² Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna impresa è di euro 500.000,00.

3.6 Divieto di cumulo

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. , art.25) dalla Commissione Europea. Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del 100% del costo ammissibile del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

4 Modalità e termini presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti dal bando, per il tramite del beneficiario, dovrà obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica tramite sistema informativo (<https://sigef.regione.marche.it>), pena l'esclusione.

E' a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o suo procuratore in forma digitale.

Il sistema informativo permette di accedere al contributo presentando la domanda esclusivamente entro i termini stabiliti dal bando.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page del sistema informativo come anche i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ad eccezione di quelle presentate da enti pubblici.

Gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.

Laddove la marca da bollo dovesse essere fisica, il richiedente dovrà stampare la ricevuta di protocollazione, e apporvi la marca, annullandola.

La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli

4.2 Termini di presentazione della domanda

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 29 maggio 2023 e fino alle ore 13:00 del 24 luglio 2023 (fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

2. Si considerano irricevibili le domande:

- a) redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità diverse da quelle previste dal bando;
- b) prive di sottoscrizione, sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato;

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati le dichiarazioni ed i documenti disponibili sul SIGEF di seguito indicati:

- ALLEGATO 2 - Procura speciale
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione dimensione di impresa

- ALLEGATO 4 - Cumulo aiuti di Stato
- ALLEGATO 5 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi necessaria alla verifica della documentazione antimafia
- ALLEGATO 6 – Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH
- ALLEGATO 7 – Personale previsto per la realizzazione del progetto
- ALLEGATO 8 - Relazione effetto incentivazione (solo per grandi imprese)
- ALLEGATO 9 – Controlli antimafia introdotti dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i
- ALLEGATO 10 – Linee guida Verifica principio DNSH

Inoltre:

- a) per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori;
- b) per liberi professionisti allegare alla domanda di contributo il documento probatorio equivalente al certificato CCIAA in cui risulti l'attività economica;
- c) per le imprese che realizzano il progetto in forma aggregata (collaborazione effettiva), alla domanda deve essere allegata:
 - c1) in caso di collaborazione non ancora costituita e formalizzata deve essere allegata una dichiarazione di intenti alla costituzione, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. La copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato, contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3, dovrà comunque essere trasmessa in allegato alla comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività;
 - c2) qualora la costituzione del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda in una delle forme previste dal bando (atto notarile di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo) deve essere allegata la copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato ed atto integrativo contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3;
- d) per i progetti già valutati positivamente nell'ambito del Programma europeo Horizon o altri programmi a gestione diretta, ma non finanziati per carenza di risorse, deve essere allegata alla domanda la documentazione probatoria quale ad es. il progetto presentato nell'ambito del Programma, Seal of Excellence con il titolo del progetto, l'azienda e la firma del commissario, Evaluation Form con il punteggio totale ricevuto, Rejection Decision Letter attestante la non finanziabilità del progetto.

4.4 Documentazione incompleta e integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente è inviata una richiesta motivata di

integrazione contenente l'elenco completo dei documenti, dati, informazioni da integrare. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario. Le integrazioni dovranno essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa in modo esauriente entro la suddetta tempistica, si procederà in base agli elementi disponibili.

5 Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'attività istruttoria, svolta dal Settore "Innovazione e cooperazione internazionale" della Regione Marche, è finalizzata a verificare la completezza della domanda, il rispetto dei requisiti e le eventuali cause di inammissibilità che impediscono al progetto di accedere alla valutazione.

2. L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione; verrà inoltre verificato il rispetto dei requisiti attraverso un'apposita check list da attivare in Sigef;
- valutazione dei progetti: i progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati dal Comitato di esperti previsto dall'articolo 12 della Legge Regionale 4 febbraio 2022, n. 2 in base a specifici criteri di selezione e, per i progetti con parità di punteggio, di premialità approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 203 del 22.02.2023;
- approvazione della graduatoria.

5.2 Criteri di selezione

1. La valutazione dei progetti viene espletata dal Comitato di esperti previsto dall'articolo 12 della Legge Regionale 4 febbraio 2022, n. 2 che provvede all'assegnazione dei punteggi nelle modalità e secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 203 del 22.02.2023 di seguito indicati:

MACRO CRITERIO A. QUALITA' DELLA PROPOSTA (PESO 40)							
Peso	Criterio	Indicatori/sub-criteri	Modalità di assegnazione dei punteggi	Punteggio massimo A (Val Max di Xa)	Punteggio (Xa)	Punteggio normalizzato (Somma Xa / Val Max di Xa) = Ya	Punteggio ponderato (Ya * peso criterio) = Za
20	a) Rilevanza innovativa e industriale del progetto	Grado di innovazione del progetto e rilevanza dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte. Fattibilità a livello industriale soprattutto nel territorio regionale	eccellente: da 7,5 a 10 buono: da 5 a 7 sufficiente: da 2,5 a 4,5 scarso: da 0 a 2	10			
10	b) Sostenibilità economica	CN > CP-I e OF/F < 6%	eccellente: da 7,5 a 10	10			
		CN > (CP-I) / 2 e OF/F < 8%	buono: da 5 a 7				

	finanziaria del progetto ²³						
10	c) Validità dell'approccio metodologico e organizzativo	Capacità di realizzazione del progetto con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze dell'impresa/e rispetto all'ambito di specializzazione produttiva e alla relativa traiettoria di innovazione in cui il progetto ricade	eccellente: da 7,5 a 10 buono: da 5 a 7 sufficiente: da 2,5 a 4,5 scarso: da 0 a 2	10			
Totale Marco Criterio A.							
MACRO CRITERIO B. EFFICACIA POTENZIALE (PESO 60)							
30	d) Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa/e proponente/i e creazione di nuove opportunità di mercato	Ricadute positive per l'aumento della competitività della/e impresa/e e prospettive di mercato dei risultati Qualità ed efficienza delle fasi di sperimentazione con particolare riferimento alle fasi di test dei prodotti della ricerca, ai metodi di sperimentazione, alle valutazioni quantitative dei test e delle verifiche	eccellente: da 7,5 a 10 buono: da 5 a 7 sufficiente: da 2,5 a 4,5 scarso: da 0 a 2	10			
20	e) Contributo alla sostenibilità ambientale o altri importanti benefici per la società	Contributo del progetto allo sviluppo economico sostenibile Impatto del progetto sulla centralità e sicurezza della persona e sull'inclusione sociale	eccellente: da 7,5 a 10 buono: da 5 a 7 sufficiente: da 2,5 a 4,5 scarso: da 0 a 2	10			
10	f) Impatto sull'ecosistema regionale della ricerca e sviluppo	Qualità della collaborazione attivata con organismi di ricerca regionali e/o con start-up innovative aventi sede operativa nella Regione Marche e/o con Digital Innovation Hub (DIH) regionali	eccellente: da 7,5 a 10 buono: da 5 a 7 sufficiente: da 2,5 a 4,5 scarso: da 0 a 2	10			
Totale macro-criterio B.							
TOTALE A. E B.							

Sono inoltre previste maggiorazioni di punteggio per i criteri di premialità di seguito indicati:

- a) + 2 punti in caso di progetto già valutato positivamente nell'ambito del Programma europeo Horizon o altri programmi a gestione diretta, ma non finanziato per carenza di risorse;
- b) + 2 punti in caso di coerenza del progetto con i pilastri ed i progetti bandiera della strategia Macro Regione Adriatico-ionica (EUSAIR) approvati dal 12° EUSAIR Governing Board del 10/06/2020 di cui al presente [link](#).

Saranno ammissibili a finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo di almeno 65/100.

²³ Si veda nota 4. In caso di partecipazione in forma aggregata, il punteggio di questo indicatore verrà dato dal valore medio calcolato sommando i punteggi ottenuti delle singole imprese partecipanti alla realizzazione del progetto diviso il numero totale delle imprese.

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a1) Impresa a rilevante componente femminile;²⁴
- a2) Impresa a rilevante componente giovanile.²⁵

L'impresa/aggregazione di imprese in possesso di entrambi i requisiti a1) e a2) acquisirà la priorità in graduatoria, a parità di punteggio, rispetto ai proponenti in possesso di uno dei 2 requisiti; il possesso del solo requisito a1) è prioritario rispetto al possesso del solo requisito a2). I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, verrà rispettato l'ordine cronologico di invio della domanda sulla piattaforma SIGEF (fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

2. L'istruttoria delle domande e la valutazione dei progetti devono svolgersi entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.

3. In sede di valutazione il Comitato può operare dei tagli alle voci di spesa non coerenti con le finalità e le linee di attività previsti dal bando e ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere.

4. In caso di esito negativo la Regione Marche comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Approvazione della graduatoria

1. Il Settore "Innovazione e cooperazione internazionale" della Regione Marche, provvederà all'approvazione di due graduatorie, una relativa ai progetti presentati in forma singola (graduatoria 1) e l'altra relativa ai progetti presentati in forma aggregata (graduatoria 2). Per ognuna delle due graduatorie, verranno finanziati almeno tre progetti per ogni ambito di specializzazione produttiva individuato dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente. Pertanto nella graduatoria 1 e nella graduatoria 2 verrà data precedenza, indipendentemente dal posizionamento in graduatoria, ai primi tre progetti che avranno ottenuto il punteggio più alto per ogni ambito di specializzazione produttiva e, successivamente, si procederà ad ammettere a finanziamento i progetti utilmente collocati nelle due graduatorie fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile prevista per ognuna delle due graduatorie. Qualora le risorse di una delle due graduatorie risultassero superiori rispetto all'ammontare dei contributi concessi, le risorse in esubero verranno utilizzate per finanziare i progetti collocati in posizione utile nell'altra graduatoria.

2. La concessione del contributo verrà effettuata con Decreto del Dirigente del Settore "Innovazione e Cooperazione internazionale" e verrà comunicata alle imprese beneficiarie. In caso di partecipazione in forma aggregata, le agevolazioni saranno concesse ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto per il tramite

²⁴ Si considerano imprese a rilevante componente femminile:

- le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
- le società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci sono donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
- le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne.

²⁵ Si considerano imprese a rilevante componente giovanile:

- le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
- le società di persone o società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
- le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

dell'impresa capofila del raggruppamento, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle stesse.

3. L'intervento deve essere confermato dall'impresa/impresa capofila, mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori, compilata sull'apposito modello e presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni. L'impresa deve indicare, all'atto di accettazione del contributo, la data di avvio del progetto ed il documento da cui far partire l'ammissibilità delle spese. In caso di partecipazione in forma aggregata, alla comunicazione di accettazione dovrà essere allegata la copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato, qualora non fosse stata già allegata in sede di domanda

4. Il regime di aiuto oggetto del presente bando verrà attuato solamente dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

5.4 Cause di non ammissione

Le domande saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a) mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- b) progetto non conforme a quanto stabilito dal bando;
- c) costo ammissibile del progetto o numero delle imprese partecipanti inferiori al limite minimo previsto dal bando, anche a seguito delle verifiche istruttorie;
- d) punteggio complessivo del progetto inferiore al minimo previsto dal bando;
- e) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

6 Modalità di rendicontazione della spesa

6.1 Rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale SIGEF all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>.

Le imprese possono optare tra due modalità - rendicontazione standard (opzione 1) o rendicontazione semplificata (opzione 2) - in base ai criteri stabiliti nell'Appendice A.2.

6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati

1. Il beneficiario ha l'obbligo di caricare su SIGEF le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati in relazione all'operazione di competenza.

2. Gli indicatori²⁶ che dovranno essere completati all'interno del sistema informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e in sede di rendicontazione finale, sono i seguenti:

- RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
- RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- RCO10 Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca;
- RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari);
- RCR102 Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno.

²⁶ Per ulteriori eventuali approfondimenti consultare il documento disponibile al link https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf.

6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto

1. Il contributo concesso viene liquidato fino ad un massimo di tre tranches a seguito di specifica richiesta inviata dalle imprese beneficiarie, tramite la piattaforma informativa SIGEF, secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati, compatibilmente con le tempistiche del bilancio regionale:

- a) richiesta di anticipo (facoltativa) di norma entro 90 giorni dall'avvio del progetto, pari al 40% del contributo concesso, previa stipula di apposita garanzia fideiussoria;
- b) richiesta di richiesta di liquidazione a titolo di acconto (facoltativa) per il primo Stato di Avanzamento Lavori (1 SAL) di norma entro 365 giorni dall'avvio del progetto, secondo le seguenti percentuali:
 - b.1) fino ad un max del 40% del contributo concesso (se si è richiesto l'anticipo)²⁷;
 - b.2) dal 40% all'80% del contributo concesso (se non si è richiesto l'anticipo);
- c) richiesta di liquidazione a titolo di saldo (obbligatoria) per il secondo e ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SALDO), fino ad un max del 20% del contributo concesso, se sono state già erogate altre tranches di contributo;
previa presentazione e relativa verifica della relazione tecnica intermedia / finale e della rendicontazione delle spese effettuata in base ai criteri stabiliti nell'Appendice A.2.

2. La relazione tecnica intermedia / finale dovrà indicare le attività svolte, i risultati, anche parziali, raggiunti, le eventuali criticità operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

3. Il Settore "Innovazione e cooperazione internazionale" della Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro il 80° giorno successivo alla data di invio della richiesta subordinatamente all'espletamento dei seguenti adempimenti:

- a) verifica della relazione tecnica della rendicontazione finanziaria in termini di spese effettivamente pagate e debitamente giustificate e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione del programma di investimento;
- b) verifica della regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso dal DURC emerga una irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità;
- c) verifica della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);
- d) verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf)²⁸;
- e) verifica mediante visura camerale dell'avvenuta localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima);
- f) verifica ex post del rispetto del principio DNSH in fase di richiesta di liquidazione del saldo finale.

4. Il beneficiario dell'agevolazione è l'impresa o, in caso di partecipazione in forma aggregata, le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. I titoli di spesa pertanto dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato. In caso di partecipazione in forma aggregata i contributi sono liquidati all'impresa capofila in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate) dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del programma di investimento. L'impresa capofila ha l'obbligo di trasferire, entro 10 giorni dalla data di accredito del contributo presso la banca

²⁷ Qualora il beneficiario rendiconti una spesa che comporti un contributo superiore al 40%, la differenza verrà comunque erogata in fase di saldo.

²⁸ Cfr D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

prescelta, le quote parti dello stesso alle altre imprese partecipanti al programma di investimento. Al fine di consentire la relativa certificazione, tali imprese, entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'accredito, devono giustificare con apposita quietanza da trasmettere all'impresa capofila l'avvenuta riscossione della quota parte del contributo. Quest'ultima, nei cinque giorni successivi al ricevimento di tutte le quietanze, provvede ad inoltrarle tramite il sistema informatico SIGEF.

6.4 Antimafia

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, Codice Antimafia, come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli Enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, nonché i concessionari di lavori e di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. La documentazione antimafia verrà acquisita al momento della concessione del contributo. Fermo restando il precedente obbligo di informazione antimafia per importi superiori alla soglia di Euro 150.000,00, negli altri casi, ai sensi dell'articolo 78 comma 3-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che è intervenuto sul d.lgs.159/2011 (cd. Codice antimafia), a far data dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.

6.5 Fidejussione

Alla richiesta di liquidazione dell'anticipazione occorre allegare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in formato digitale di importo pari all'anticipo richiesto. La garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico"). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica, ex D.lgs. 141/2010. La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Autorità di Gestione scaricabile dal Sigef.

7 Controlli, varianti e revoche

7.1 Controlli

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari.

Il programma può essere altresì campionato ai fini dei controlli svolti dall'Autorità di Audit.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

7.2 Varianti

1. Il progetto dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Sono, tuttavia possibili le seguenti variazioni ordinarie sul progetto, da comunicare (anche in sede di relazione intermedia/finale) ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

- b) variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell'importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto;
- c) sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Le proposte di variazioni non ordinarie (di norma non più di una per progetto), e che comportano scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra, devono invece essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF almeno entro 30 giorni prima della conclusione del progetto. La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso". La richiesta dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originali e l'impianto complessivo del progetto ammesso. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa maggiore del 40% o, nel caso in cui il totale delle spese ammissibili risulti inferiore al limite minimo previsto dal bando, si procederà alla revoca del contributo. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

2. I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite SIGEF operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.), cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. solari, sull'ammissibilità di tale operazione sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato.

A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L'accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del "silenzio-assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un termine congruo dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

3. Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato compresi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario. Il soggetto giuridico può essere modificato per effetto delle

suddette dinamiche societarie di carattere straordinario. Qualora uno dei partner esca dall'aggregazione, i partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente nel rispetto delle soglie massime previste dal bando, fornendo alla Regione Marche una descrizione dettagliata delle stesse e della nuova ripartizione delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle. Le attività già sostenute ma non rendicontate dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dalla capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare e devono essere inoltrate tramite SIGEF.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo/integrativo con cui è stata formalizzata l'aggregazione.

4. Le eventuali variazioni successive alla liquidazione del contributo che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità e siano coerenti con gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro finanziamento. Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 65 sulla stabilità delle operazioni.

7.3 Proroghe

Il Beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroga. L'istanza di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informativo, entro un termine congruo pari ad almeno 20 gg lavorativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto. La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa di riferimento. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario. In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

7.4 Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del programma, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare alla Struttura regionale competente apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

7.5 Rinuncia

La rinuncia degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile a partire dalla data di presentazione della domanda e durante il periodo di impegno. La rinuncia va trasmessa al responsabile del procedimento tramite sistema SIGEF.

7.6 Revoche e procedimento

2. I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

- a) rinuncia al contributo;
- b) mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- c) mancata rendicontazione entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- d) mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i termini previsti dal bando;
- e) violazione dell'obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060²⁹;
- f) parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del 40% della spesa ammessa a contributo, nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato la richiesta di variante almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto;
- g) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- h) mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, per le imprese prive di unità operativa nella Regione Marche al momento della presentazione della domanda;
- i) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo.³⁰

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

- l) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- m) nei casi di diminuzione del punteggio al di sotto della soglia minima prevista dal bando;
- n) qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa.

Il verificarsi di condizioni che, in seguito alla concessione del contributo, determinino una situazione di difficoltà d'impresa ai sensi del regolamento (in particolare il sopravvenire di procedure concorsuali) non costituisce motivo di revoca.

3. La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari³¹ l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni solari, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

²⁹ Ai sensi dell'art. 65, comma 1 del Regolamento UE 2021/1060 il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

³⁰ D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

³¹ Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i;

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e all'invio dello stesso al Beneficiario tramite sistema informativo. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.³²

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore il RDP provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.).

8 Obblighi del beneficiario

8.1 Obblighi in materia di visibilità e comunicazione

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021.

In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per operazioni il cui costo supera 500.000,00 EUR: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- per le operazioni il cui costo non supera i 500.000,00 EUR: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 EUR, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile

Nel portale della regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>, sono disponibili:

- le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE + 21-27. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

³² Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it, sezione "L'esperto risponde".

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione

Il beneficiario dei contributi devono:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'Operazione;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti;
- conservare i documenti giustificativi di spesa relativi all'operazione, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati³³, Secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021 tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione;
- comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione regionale;
- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il Beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase:
“Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.1 – Azione 1.1.1 – Bando 2023 - Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro ”;
- in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici.

8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi³⁴, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR 2021/2027 laddove, entro cinque

³³ Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per "supporti comunemente accettati" si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico

³⁴ Negli altri casi si applicano le eventuali norme e scadenze previste per gli aiuti di stato applicabili.

anni (entro tre anni nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o ad un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione

I beneficiari dei contributi devono:

- comunicare l'accettazione del contributo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
- comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
- dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
- dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
- comunicare, se pertinente, all'Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, nelle domande di rimborso, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale;
- dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
- per gli enti pubblici il beneficiario deve dare comunicazione degli estremi identificativi del conto di tesoreria intestato all'ente stesso, acceso presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di (capoluogo di provincia) ed utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari della tesoreria provinciale sul quale l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
- comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
- fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
- comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

8.5 Rispetto della normativa

Il beneficiario con riferimento alla normativa deve:

- a) rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando;
- b) garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);
- c) garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

- d) nel caso in cui il beneficiario sia una start up o una impresa priva di unità operativa nella Regione Marche all'atto della presentazione della domanda è obbligato ad istituire la sede legale e/o operativa entro la prima erogazione del contributo.

9 Pubblicità del bando

1. Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione> e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei>.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle Parti economico sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell'intervento.

2. Il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Piastrellini, del Settore "Innovazione e cooperazione internazionale" mail alberto.piastrellini@regione.marche.it; pec regione.marche.innovazionericerca@emarche.it.

10 Disposizioni finali

10.1 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

10.2 Procedure di ricorso

E' ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario.

10.3 Trattamento dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore "Innovazione e Cooperazione internazionale della Regione Marche Dott.ssa Stefania Bussoletti. La casella di posta elettronica cui indirizzare eventuali questioni relative al trattamenti dei dati è regione.marche.innovazionericerca@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

10.4 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco pubblico dei beneficiari.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

12 Appendici e allegati

Appendici al bando

- APPENDICE A.1 - ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI
- APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
- APPENDICE A.3 - PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegati disponibili sulla piattaforma informatizzata SIGEF (sezione "AREA PUBBLICA – download modulistica") in fase di presentazione della domanda:

- ALLEGATO 1 - Domanda di agevolazione, descrizione del progetto e piano di investimento (compilazione online)
- ALLEGATO 2 - Procura speciale
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione dimensione di impresa
- ALLEGATO 4 - Cumulo aiuti di Stato
- ALLEGATO 5 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi necessaria alla verifica della documentazione antimafia
- ALLEGATO 6 – Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH

- ALLEGATO 7 – Personale previsto per la realizzazione del progetto
- ALLEGATO 8 - Relazione effetto incentivazione (solo per grandi imprese)
- ALLEGATO 9 – Controlli antimafia introdotti dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i
- ALLEGATO 10 – Linee guida Verifica principio DNSH

Ulteriori allegati inerenti le fasi liquidazione delle agevolazioni (comunicazione di accettazione degli esiti istruttori, schema garanzia fidejussoria, relazione intermedia o finale, dichiarazione schema costo personale, Schema registrazione presenze timesheet) saranno resi disponibili sul SIGEF (sezione “AREA PUBBLICA – download modulistica”) successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI

In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione di quelle attive nei settori:

- a. della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- b. della pesca e dell'acquacoltura;
- c. della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- d. carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Le agevolazioni di cui al Bando non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività:

- e. di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- f. connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Se un'impresa opera sia in divisioni/settori esclusi che in divisioni/settori ammessi ai sensi del bando, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento

APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo, secondo i criteri di seguito indicati.

Per tutte le spese fatturate è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. Solo nei casi in cui l'IVA è un costo per l'impresa beneficiaria, la stessa potrà essere conteggiata ai fini della rendicontazione della spesa.

Per la determinazione, la rendicontazione e la documentazione delle spese, le imprese beneficiarie potranno avvalersi di una delle due opzioni di seguito indicate. Per entrambi le opzioni le spese dovranno essere inserite nel Piano di investimento, declinato per singole voci di spesa, tramite sistema informativo (<https://sigef.regione.marche.it>).

Opzione 1	Opzione 2
<p>a) spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario in funzione delle ore effettivamente lavorate sul progetto, determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario", ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1);</p> <p>b) costi relativi a strumentazioni ed attrezzature nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, acquistate da soggetti terzi nel periodo di realizzazione dello stesso. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</p> <p>c) costi per servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza) acquisiti ai fini del progetto da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;</p> <p>d) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto;</p> <p>e) spese generali (d'ufficio e amministrative³⁵), quali costi indiretti calcolati con tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 54 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.</p>	<p>a) spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario in funzione delle ore effettivamente lavorate sul progetto, determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione del "costo standard unitario", ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1);</p> <p>b) altre spese: quale somma delle spese di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'Opzione 1, calcolate con tasso forfettario fino al 40% della spesa del personale impegnato nella realizzazione del progetto, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;</p>

³⁵ Art. 4 Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014.

OPZIONE 1

1.1 Personale

Le spese rendicontabili per il personale devono essere relative a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario impegnato nella attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione di tali spese deve essere effettuata in base al numero dei lavoratori effettivamente impegnati nel progetto di ricerca e sviluppo, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, attraverso l'applicazione del "costo standard unitario"³⁶ per ora lavorata, come di seguito indicato:

FASCIA DI COSTO-LIVELLO	COSTO STANDARD
ALTA – Dirigenti	€ 75
MEDIA – Quadro	€ 43
BASSA – Impiegato/operaio	€ 27

Per ciascun lavoratore è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento dell'impresa beneficiaria. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

In particolare è possibile rendicontare i costi per:

- a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato (incluso apprendistato) e determinato direttamente impegnato nelle attività del progetto;
- b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca³⁷;
- c) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca presso l'impresa beneficiaria per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del progetto), a condizione che:
 - c1) il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dall'impresa beneficiaria e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;
 - c2) sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al progetto ammesso alle agevolazioni ed il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto;
- d) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto in qualità di lavoratori dipendenti e solo per le attività direttamente connesse al progetto stesso, non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare, socio o amministratore dell'impresa beneficiaria.

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni lavoratore impegnato nel progetto di ricerca e sviluppo, la seguente formula:

$$\text{costo standard, relativo alla fascia di appartenenza del lavoratore} \\ \times \text{(moltiplicato)} \\ \text{ore di lavoro effettuate, riferite al progetto e desumibili da timesheet.}$$

Il calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'impresa.

³⁶ Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1);

³⁷ Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da predisporre e trasmettere in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 resa del rappresentante legale dell'impresa, riferita al calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto;
- schema di registrazione delle presenze (timesheet) per ciascun lavoratore dedicato al progetto, sottoscritto dallo stesso e controfirmato dal legale rappresentante;
- ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il lavoratore che si intende rendicontare (contratto, delibera del CdA o atto analogo).

Nei casi di controllo ed ispezione, ai fini della rendicontazione delle spese del personale, dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa beneficiaria e resa disponibile su richiesta la seguente documentazione giustificativa:

- a) cedolino delle mensilità imputate e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- b) per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- d) per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa;
- e) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

1.2 Strumenti ed attrezzature.

In tale tipologia rientrano le strumentazioni e le attrezzature nuove di fabbrica acquistate da soggetti terzi nel periodo di realizzazione del progetto.

I costi delle strumentazioni e delle attrezzature verranno determinati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto.

Pertanto, rientrano in tale tipologia sia le strumentazioni e le attrezzature specifiche ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per programmi diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).

I criteri che saranno applicati per la determinazione dei costi delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- per le strumentazioni e le attrezzature non utilizzate per tutto il loro ciclo di vita, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- per le strumentazioni e le attrezzature utilizzate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente per il progetto il costo sarà determinato in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed altri oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio, collaudo).

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da predisporre e trasmettere in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

- titoli di spesa;
- libro dei cespiti dei beni ammortizzabili;
- documento di trasporto;

In fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, dovrà essere prodotto un elenco a consuntivo delle spese per strumentazioni/ attrezzature acquistate con l'agevolazione dichiarando per ciascuna la conformità al principio DNSH e trasmessa la relativa documentazione attestante.

1.3 Servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali.

Questa tipologia comprende i costi per l'acquisizione di servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza).

L'acquisizione deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività con contenuto di ricerca, progettazione e sperimentazione destinate al progetto e acquisite da soggetti terzi.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo destinate al progetto e acquisite da soggetti terzi, comprese le prestazioni per la realizzazione di prototipi o prodotti pilota di un processo o di un prodotto/servizio.

Per beni immateriali si intendono i risultati di ricerca, brevetti, know how e diritti di licenza acquisiti da soggetti terzi ai fini del progetto. Per la determinazione del costo dei beni immateriali si applicano i seguenti criteri:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo da calcolare sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

Sono ammissibili anche i costi relativi al pagamento dei canoni per l'utilizzo di software in cloud.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da predisporre e trasmettere in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

- titoli di spesa;
- contratti o lettere di incarico, contenenti l'indicazione della durata della collaborazione sul progetto, le specifiche attività da svolgere con riferimento al progetto, la remunerazione relativa a tali specifiche attività.

Per le prestazioni di terzi e per i beni immateriali dovrà essere disponibile:

- ordine di acquisto o contratto con il fornitore;
- titoli di spesa;
- documentazione di installazione nel caso di software.

Le prestazioni dovranno trovare riscontro nella documentazione sottoscritta dal fornitore e/o nelle realizzazioni effettuate da quest'ultimo. Per i beni immateriali dovrà essere disponibile la documentazione tecnica messa a disposizione dal fornitore.

1.4 Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto

In questa voce sono compresi i costi per materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico ed altri prodotti analoghi, compresi quelli per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota.

Non rientrano invece in questa tipologia i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), periferiche per personal computer e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi relativi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio). Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e ss.mm.ii.. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da predisporre e trasmettere in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

- titoli di spesa;
- buoni di prelievo da magazzino;
- documento di trasporto.

Il responsabile del progetto, designato dalle imprese partecipanti, dovrà produrre una dichiarazione attestante la pertinenza dei materiali utilizzati al progetto stesso.

1.5 Spese generali

Tale tipologia include le spese generali (d'ufficio e amministrative³⁸), quali costi indiretti calcolati con tasso forfetario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 54 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

Gli importi dovranno essere indicati sulla piattaforma SIGEF come un'unica voce di spesa per ciascuna impresa beneficiaria.

OPZIONE 2

2.1 Personale

Le spese rendicontabili per il personale devono essere relative a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario impegnato nella attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione di tali spese deve essere effettuata in base al numero dei lavoratori effettivamente impegnati nel progetto di ricerca e sviluppo, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, attraverso l'applicazione del "costo standard unitario"³⁹ per ora lavorata, come di seguito indicato:

³⁸ Art. 4 Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014

³⁹ Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 24 gennaio 2018, n. 116 (Allegato 2) e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 03 novembre 2021 (Allegato 1);

FASCIA DI COSTO-LIVELLO	COSTO STANDARD
ALTA – Dirigenti	€ 75
MEDIA – Quadro	€ 43
BASSA – Impiegato/operaio	€ 27

Per ciascun lavoratore è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento dell'impresa beneficiaria. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

In particolare è possibile rendicontare i costi per:

- e) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato (incluso apprendistato) e determinato direttamente impegnato nelle attività del progetto;
- f) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca⁴⁰;
- g) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca presso l'impresa beneficiaria per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del progetto), a condizione che:
 - c1) il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dall'impresa beneficiaria e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;
 - c2) sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al progetto ammesso alle agevolazioni ed il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto;
- h) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto in qualità di lavoratori dipendenti e solo per le attività direttamente connesse al progetto stesso, non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare, socio o amministratore dell'impresa beneficiaria.

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni lavoratore impegnato nel progetto di ricerca e sviluppo, la seguente formula:

$$\text{costo standard, relativo alla fascia di appartenenza del lavoratore} \\ \times \text{(moltiplicato)} \\ \text{ore di lavoro effettuate, riferite al progetto e desumibili da timesheet.}$$

Il calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'impresa.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da predisporre e trasmettere in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 resa del rappresentante legale dell'impresa, riferita al calcolo del costo complessivo del personale dedicato al progetto;
- schema di registrazione delle presenze (timesheet) per ciascun lavoratore dedicato al progetto, sottoscritto dallo stesso e controfirmato dal legale rappresentante;
- ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il lavoratore che si intende rendicontare (contratto, delibera del CdA o atto analogo).

Nei casi di controllo ed ispezione, ai fini della rendicontazione delle spese del personale, dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa beneficiaria e resa disponibile su richiesta la seguente documentazione giustificativa:

⁴⁰ Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

- a) cedolino delle mensilità imputate e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- b) per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- d) per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa;
- e) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

2.2 Altre spese

Tali spese sono riconosciute nella misura forfettaria fino al 40% delle spese del personale impegnato nella realizzazione del progetto e rendicontato da ciascuna impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Sono incluse le spese relative a nuove strumentazioni ed attrezzature, servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali, spese generali, materiali, forniture e di prodotti analoghi.

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

In fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, le imprese dovranno dare evidenza delle attività di ricerca e sviluppo che sono state realizzate grazie a questa voce di costo. Inoltre, in fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale dovrà essere prodotto un elenco a consuntivo delle spese per strumentazioni/ attrezzature acquistate con l'agevolazione dichiarando per ciascuna la conformità al principio DNSH e trasmessa la relativa documentazione attestante.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni e dai quali si evincano l'importo ed il nominativo del percipiente. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca/ufficio postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.
- ricevuta bancaria (R.I.B.A.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario. Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (R.I.B.A.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.
- Nel caso la R.I.B.A. si riferisca a più pagamenti - R.I.B.A. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.
- Qualora la ricevuta bancaria (R.I.B.A.) non risulti correttamente compilata, l'ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; **nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.**
- assegno bancario, il cui importo inserito deve riguardare soltanto il pagamento della fattura ammessa a finanziamento (senza la possibilità di utilizzare un assegno per pagamenti di più fatture se non della stessa ditta) con allegato l'estratto conto del beneficiario. Il nome del destinatario deve essere chiaro e leggibile.

- altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un'altra forma di pagamento e in contanti.

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al progetto devono essere registrati su **conti correnti dedicati**, anche se non in via esclusiva⁴¹.

4. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO

La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente:

- estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- quietanza dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento;
- estratto conto della carta di credito attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l'importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l'istituto bancario o postale, il numero c/c.

⁴¹ Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" art. 3 , comma 1

APPENDICE A.3 - PRESCRIZIONI PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO

L'Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di contratto di rete⁴², associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo⁴³, disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascuna impresa partecipante alla realizzazione del progetto.

In particolare l'Accordo dovrà indicare quale impresa svolgerà il ruolo di capofila e prevedere i seguenti obblighi:

- a) a carico di tutte le imprese partecipanti:
 - di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel bando e di compiere tutti i passaggi necessari per la corretta realizzazione del progetto;
 - di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di approvazione del progetto e di concessione delle agevolazioni della Regione Marche;
 - di impegnarsi ad assicurare adeguate e tempestive sostituzioni in caso di cambi o ritiri di una o più imprese partecipanti, con altre imprese aventi i requisiti previsti dal bando;

- b) a carico dell'impresa capofila:
 - di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione relativa a tutte le imprese partecipanti, necessaria all'attuazione tecnica e alla rendicontazione degli interventi per la realizzazione del programma;
 - di trasmettere alla Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedurali;
 - di ricevere dalla Regione Marche e di recapitare a tutti i soggetti partecipanti ogni documento relativo alle attività procedurali, ivi compresi tutti gli atti di concessione e liquidazione del contributo e le comunicazioni relative al procedimento;
 - di trasferire le quote parti del contributo spettante ai soggetti partecipanti secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso.

- c) a carico delle imprese partner di progetto:
 - di trasmettere all'impresa capofila qualsiasi informazione o integrazione documentale necessaria agli atti procedurali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione Marche;
 - di produrre tutti i documenti richiesti per l'attuazione tecnica e per la rendicontazione degli interventi;
 - di trasmettere all'impresa capofila apposita quietanza di avvenuta riscossione della quota parte del contributo entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuto accreditamento.

⁴² Artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010)

⁴³ artt. 3, 45 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016